

Se è vero che l'innovativo istituto della concessione di lavori pubblici in project financing rappresenta un'ipotesi in cui - sotto alcuni profili - il soggetto promotore viene associato alle amministrazioni pubbliche nella fase di programmazione delle opere pubbliche di pubblico interesse, è pur vero che - anche all'indomani delle novelle legislative del 1998 e del 2002 - la titolarità delle scelte programmatiche in tema di utilizzo del territorio non possa che essere riconosciuta ai soggetti pubblici stessi. Sotto questo aspetto (ed in applicazione di generali principi) le scelte programmatiche della p.a. non potranno che essere censurate nelle sole ipotesi di palese irragionevolezza. Si rileva, inoltre, che l'indubbio coinvolgimento dei soggetti privati nell'adozione delle scelte programmatiche, che caratterizza l'istituto della concessione di opere pubbliche in project financing, non può ritenersi esteso sino al paradossale effetto di rendere il privato sostanzialmente arbitro dell'individuazione delle opere da realizzare (indipendentemente dalla loro previsione in sede di programmazione di parte pubblica). Tanto meno può ritenersi che sull'amministrazione, una volta individuate le linee direttrici della periodica programmazione delle opere pubbliche, gravi poi l'ulteriore onere di rivalutare funditus le linee direttrici medesime ogni volta che un potenziale promotore privato proponga un intervento diverso e/o ulteriore rispetto a quello previsto in ambito di programmazione. Risulta, pertanto, evidente che le interazioni fra promotori privati e decision makers pubblici possano risultare scevre da antinomie operative (e da possibili sprechi di risorse pubbliche) solo laddove gli istituti delineati dagli artt. 37-bis, ss., della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. vengano intesi in modo tale da non sottrarre al soggetto pubblico la titolarità ultima (tendenzialmente non sindacabile nel merito) delle principali scelte programmatiche e lasciando ai privati promotori il solo ruolo - per altro, relevantissimo - di avanzare le proprie proposte nell'ambito di un percorso programmatico tracciato dai (soli) soggetti pubblici, senza la possibilità di confusioni e/o sovrapposizioni fra i rispettivi ruoli.